

Data: 28 agosto 2012

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente:

- la manutenzione dei fondi nel territorio del Comune di Breggia
- la lotta alle piante invasive

Ris. Mun.: 895.2012

IL MUNICIPIO DI BREGGIA

visti

- la Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987 (RALOC)
- il Regolamento Comunale del 26 ottobre 2009

richiamati

- gli art. 107, 109 e 192 LOC
- gli art. 23, 24 e 25 RALOC
- gli art. 50 e 92 del Regolamento Comunale del 26 ottobre 2009
- l'art. 35 della Legge Edilizia Cantonale (LE)
- l'art. 38 del Regolamento di applicazione della Legge Edilizia Cantonale (RLE)

decreta

Scopo

Art. 1

L'Ordinanza è volta a preservare il decoro nelle aree urbane e a prevenire e combattere la diffusione di piante invasive, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Campo di applicazione

Art. 2

Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili a tutti i fondi attribuiti alla zona edificabile dai Piani Regolatori delle Frazioni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno e ai fondi edificati al di fuori della stessa.

Obbligo di manutenzione

Art. 3

- a) Le superfici definite al punto 2) vanno tenute in buono stato di manutenzione.
- b) I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte all'anno, in primavera ed autunno.

- c) Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere allontanato immediatamente e smaltito secondo le norme in vigore.
- d) Le piante considerate invasive o pericolose vanno trattate secondo le disposizioni del Servizio fitosanitario cantonale (vedi schede allegate).

Art. 4

Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

Scaduto infruttuoso il termine stabilito dal Municipio per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinati, l'Esecutivo, dopo un primo ed unico richiamo, provvederà d'ufficio alla loro esecuzione, addebitando tutte le spese che ne deriveranno al proprietario del fondo.

Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali saranno accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 5

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza saranno punite con una multa fino ad un massimo di Fr. 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidività.

La procedura è disciplinata dall'art. 145 e segg. LOC.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni delle Leggi federali e cantonali in materia.

Art. 7

Entrata in vigore e abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi precedente disposizione emanata dalle Amministrazioni degli ex comuni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno.

Art. 8

Pubblicazione

L'Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 30.08.2012 al 15.09.2012.

Art. 9

Ricorso

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  G. Tettamanti

Il Segretario:  M. Mombelli



The seal of the Municipality of Breggia is circular, featuring a central shield with vertical and horizontal stripes. The text 'COMUNE DI BREGGIA' is written around the perimeter of the seal.